

buone regist. solene
dntk
cw legge 1981/218

ORIGINALE

21994/000



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

OGGETTO:

Risarcimento danni da
occupazione acquisitiva

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	PRESIDENTE	R.G.N. 24413/2003
Dott. Renato	BERNABAI	CONSIGLIERE	
Dott. Paolo	GIULIANI	CONSIGLIERE	Rel.
Dott. Luciano	PANZANI	CONSIGLIERE	Cron. 21994
Dott. Carlo	DE CHIARA	CONSIGLIERE	Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 21.2. 2008

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Luigi DI GABRIELE, nella qualità di procuratore speciale di Giuseppe NARRANTE, Angela CHIANESE e Clelia DI GABRIELE, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Balduina n.120/5, presso lo studio dell'Avv.Prof. Ferruccio Auletta, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Fimmanò del foro di Napoli in forza di procura speciale in calce al ricorso principale

- RICORRENTE Principale -

CONTRO

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Funzionario nominato dal CIPE, ora ANAS s.p.a. - Ente nazionale per le strade, legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende *ex lege*

- CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale -

404
2008

NONCHÉ

CONSORZIO GENERALE RICOSTRUZIONE - CO.GE.RI., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n.26, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Iannuccilli che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso

- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.126/2003, pronunciata il 14.11.2002 e pubblicata il 15.1.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2008 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Udito il difensore del ricorrente principale.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione rispettivamente notificato il 14.4.1990 ed il 18.4.1990, Luigi Di Gabriele, quale procuratore speciale di Giuseppe Narrante, Angela Chianese e Clelia Di Gabriele, conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Consorzio Generale Ricostruzione - CO.GE.RI. (d'ora in avanti, per brevità, denominato semplicemente "Consorzio") ed il Funzionario delegato dal CIPE, nella veste di titolare della gestione liquidazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania quale commissario straordinario di governo, premettendo:

a) che i coniugi Narrante-Chianese erano proprietari di un'area sita in Frattamaggiore, estesa mq.1710, mentre la Di Gabriele era a sua volta

- proprietaria di altro suolo, sempre in Frattamaggiore, esteso mq.2043;
- b) che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella riferita qualità, aveva disposto l'occupazione in via d'urgenza di dette aree per la realizzazione della bretella di raccordo della circonvallazione esterna Asse mediano - Asse di supporto ASI;
- c) che il Consorzio, concessionario incaricato dell'esecuzione dell'opera, aveva occupato anche le aree residue;
- d) che l'occupazione era illegittima siccome non effettuata nel termine, di tre mesi dall'emanazione del decreto, fissato dall'art.20 della legge n.865 del 1971;
- e) che, ciò non di meno, sul suolo appreso erano state realizzate le opere pubbliche, onde si era verificato il fenomeno della c.d. occupazione appropriativa.

Tanto premesso, l'attore, nella qualità sopraindicata, domandava la condanna dei convenuti, in via principale, al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del suolo rispettivamente subita dai coniugi Narrante-Chianese e dalla Di Gabriele, oltre agli accessori, nonché, in via subordinata, alla restituzione dei suoli illegittimamente appresi, oltre al risarcimento del danno.

Si costituivano i medesimi convenuti, contestando entrambi la fondatezza della pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza del 15.9.2000, accoglieva la domanda di risarcimento del danno e condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consorzio, ritenuti solidalmente responsabili dell'illecito, al pagamento della somma di lire 907.600.000 in favore dei coniugi Narrante-Chianese e

della somma di lire 406.800.000 in favore della Di Gabriele, oltre, in entrambi i casi, agli accessori.

Avverso la decisione, proponeva appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario delegato dal CIPE, quindi ANAS, al fine di sentire, dietro accoglimento del gravame:

- a) in via principale, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza dell'irreversibile trasformazione del bene occupato;
- b) in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di essa appellante;
- c) in via ulteriormente subordinata, rideterminare la misura del risarcimento dovuto.

Resistevano nel grado il Di Gabriele ed il Consorzio, dei quali rispettivamente:

- a) il primo, chiedeva il rigetto del gravame di cui sosteneva l'infondatezza, nonché spiegava appello incidentale quanto alla più congrua valutazione del valore dei suoli ablati, al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dal giugno 1989 (data dell'irreversibile trasformazione) invece che con decorrenza dalla domanda (come stabilito in sentenza) ed alla liquidazione altresì del danno subito dai proprietari per la distruzione delle serre e dei pozzi artesiani presenti sui loro fondi;
- b) il secondo, dichiarava di condividere e fare proprio l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all'insussistenza dell'irreversibile trasformazione ed alla quantificazione degli importi dovuti, spiegando gravame incidentale quanto alla dedotta estraneità di esso Consorzio

al fatto illecito lamentato dagli attori ed alla invocata declaratoria di esclusiva responsabilità della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte territoriale di Napoli, con sentenza del 14.11.2002/15.1.2003, accoglieva l'appello di quest'ultima e del Consorzio, onde, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori stessi, segnatamente assumendo:

a) che entrambi gli appellanti avessero contestato la sussistenza, nella specie, dell'ipotesi di irreversibile trasformazione del suolo, dedotta dagli istanti a fondamento di tale domanda;

b) che il Tribunale, accogliendo la prospettazione attorea, avesse ritenuto che l'occupazione dei suoli in oggetto fosse illegittima *ab initio*, essendo la presa di possesso delle aree avvenuta oltre il termine di tre mesi fissato dall'art.20 della legge n.865 del 1971;

c) che, tuttavia, per effetto dell'intervenuta entrata in vigore, in corso di causa, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n.354, l'iniziale illegittimità dell'occupazione (che aveva portato il primo Giudice ad affermare la sussistenza, nella specie, di un'ipotesi di occupazione acquisitiva e a riconoscere, di conseguenza, agli attori il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del suolo) fosse stata sanata in virtù del disposto dell'art.9, secondo comma, del decreto anzidetto, là dove questo aveva prorogato a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree, onde l'occupazione dei suoli di proprietà degli stessi attori, disposta con ordinanza commissariale del 30.12.1986, risultava legittimamente effettuata in data 30.4.1987;

d) che, peraltro, in forza della disposizione in esame, l'occupazione legittima

dovesse ritenersi tuttora in corso, atteso che, pur essendo da considerare illegittima l'occupazione oggetto di causa in ragione della illegittimità delle ordinanze di proroga del termine finale oltre il quinquennio adottate da organi non muniti di poteri di deroga all'ordinamento vigente, il tenore letterale del citato art.9, secondo comma, del decreto legislativo n.354 del 1999 era tale da convincere che la norma avesse inteso coprire e rendere legittimo tutto il periodo di occupazione protrattosi dal momento della cessazione dei poteri di deroga all'ordinamento vigente a suo tempo conferiti ai commissari straordinari per le zone terremotate sino al 30.10.2001 (termine questo poi prorogato al 31.10.2002 e, ancora, al 31.12.2003), incidendo direttamente sui termini di efficacia degli iniziali decreti di occupazione in via d'urgenza, a prescindere dal presupposto di un'occupazione ancora legittimamente in corso al momento della sua entrata in vigore;

e) che, in conclusione, per le occupazioni di urgenza preordinate all'esecuzione di opere rientranti nel programma straordinario di ricostruzione (come quello in esame), il termine per le occupazioni delle aree dovesse essere inteso *ab origine* fissato in mesi sei e che il termine finale delle occupazioni di urgenza dovesse essere inteso *ab origine* fissato al 31.10.2001 (e, quindi, al 31.12.2003), onde l'occupazione subita dagli attori era da dichiarare sanata per intervento legislativo e tuttora legittimamente in corso;

f) che l'accoglimento del motivo di appello sopra esaminato assorbisse i restanti motivi dedotti dalla Presidenza del Consiglio e dal Consorzio, comportando altresì il rigetto dell'impugnazione incidentale spiegata dal Di Gabriele, nella qualità, siccome basata sull'assunto (infondato) dell'irreversibile trasformazione del suolo.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione lo stesso Luigi Di Gabriele, nella già riferita qualità, deducendo quattro motivi di gravame, illustrati da duplice memoria, cui resistono, con rispettivi controricorsi, da un lato il Consorzio e, dall'altro lato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora ANAS s.p.a.- Ente nazionale per le strade: quest'ultima, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art.9, comma secondo, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n.354, denunciando:

- a) che nell'impugnata sentenza si dà conto di come, mediante ordinanza n.750 del 30.12.1986, il Presidente della Regione Campania avesse autorizzato l'occupazione da parte del Consorzio di alcuni suoli siti in Frattamaggiore e di come l'occupazione stessa risultasse effettivamente realizzata in data 30.4.1987, ovvero a distanza di quattro mesi dal titolo di autorizzazione;
- b) che, al riguardo, la Corte territoriale sostiene come il provvedimento autorizzativo, nonostante il decorso del termine di tre mesi, non potesse perdere efficacia in virtù della previsione contenuta nell'art.9, comma secondo, del decreto legislativo n.354 del 1999;
- c) che quest'ultima disposizione, se correttamente interpretata, si traduce nel prolungamento a sei mesi, a far tempo dall'entrata in vigore del sopra citato decreto legislativo, dei termini per conseguire l'occupazione d'urgenza delle

aree, ovvero nel differimento di quei termini di efficacia dei provvedimenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non l'avessero già perduta, ampliando, quindi, di due anni la durata massima dell'occupazione stessa, ove legittimamente conseguita nei termini;

d) che, invece, a volere intendere la sanatoria come retroattiva e, quindi, riferita a termini già scaduti prima che il relativo prolungamento fosse stato deliberato per legge, occorrerebbe conferire alla norma in questione significati incompatibili con il mandato legislativo di cui essa è espressione, nel senso esattamente che quest'ultima, se avesse disposto diversamente e secondo il significato assegnatole dalla Corte territoriale, si sarebbe esposta ad evidenti censure di incostituzionalità per eccesso di delega, la quale autorizzava a regolare soltanto "*procedure di espropriazione* (e non genericamente ablativo, e comunque) *in corso*";

e) che, ove non si considerasse assorbente, ai fini della corretta interpretazione della disposizione in esame, il denunciato profilo di illegittimità formale, costituito dall'eccesso di mandato legislativo, certamente tale disposizione, là dove venisse mantenuto il significato sin qui datole, si esporrebbe ad ulteriori dubbi di costituzionalità, anche dal punto di vista sostanziale, risultando in contrasto non soltanto con l'art.42, secondo e terzo comma, della Costituzione (per protrazione *ex lege* dell'efficacia già cessata di atti amministrativi sostanzialmente ablatori della proprietà privata), ma anche con il principio, intrinseco all'ordinamento, del legittimo affidamento, finendo, in ragione della sua pretesa retroattività, per incidere su rapporti determinati dei quali è parte lo Stato, nel senso che il principio anzidetto, siccome diretta conseguenza della certezza e ragionevolezza del sistema costituzionalmente garantite ex art.3

della Costituzione stessa, se non impedisce in assoluto al legislatore di mutare l'assetto normativo di rapporti in corso, gli impedisce tuttavia di modificare esclusivamente gli effetti di quelli esauriti, così intendendo quelle fattispecie che, già sulla base della norma anteriormente vigente, sono giunte al grado di perfezionamento ed hanno, perciò, prodotto diritti quesiti;

f) che, in estrema sintesi, la fattispecie è quella di un'occupazione d'urgenza illegittimamente conseguita, in quanto il relativo termine massimo di un trimestre era scaduto, laddove l'art.9, secondo comma, del decreto legislativo n.354 del 1999 non si applica al caso in esame poiché, alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto legislativo, il termine stesso era già spirato, fermo restando che, diversamente intendendo la norma, quest'ultima risulterebbe incostituzionale per violazione dei parametri dianzi menzionati.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte, in tema di prima interpretazione dell'art.9 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n.354, ha affermato che la norma, in deroga all'art.20 della legge 22 ottobre 1971, n.865, dispone la proroga biennale dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza, a prescindere dal fatto che le occupazioni in corso alla data della sua entrata in vigore siano ancora dotate del requisito della legittimità, così da conseguire la finalità di "pervenire alla definitiva conclusione (del) programma straordinario (di ricostruzione) attraverso il recupero di legittimità di procedimenti espropriativi introdotti più di un decennio addietro e mai portati a termine" (Cass. 12 dicembre 2002, n.17709).

Questa stessa Corte, successivamente, ha ribadito (Cass. 27 febbraio 2004, n.3966) che tale finalità, coordinata con il dato testuale dell'ampio riferimento

alle occupazioni in atto, le quali vengono “protratte” di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, con contestuale “prolungamento” a sei mesi del termine entro cui il decreto autorizzativo deve essere eseguito, induce sicuramente a ritenere che la disposizione prescinde dalla legittimità o illegittimità dell’occupazione al tempo della sua emanazione, là dove, però, in entrambi i casi, resta fermo il presupposto della pendenza della procedura ablatoria, onde il citato art.9 può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se il menzionato obiettivo di recupero della procedura espropriativa sia conseguibile, nel senso che, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia già perfezionato il fatto illecito acquisitivo, per effetto del concorrere dell’illegittimità dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione del suolo occupato (cosiddetta occupazione appropriativa).

Tale interpretazione è stata, quindi, nuovamente confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2005, n.7544; nonché, da ultimo, Cass. Sezioni Unite 23 maggio 2008, n.13358), senza che il Collegio odierno ravvisi sufficienti motivi per discostarsene, essendosi ivi dato atto:

a) che una simile interpretazione risulta assolutamente conforme al disposto dell’art.42 della legge di delega 17 maggio 1999, n.144, sulla cui base è stato emanato il già citato decreto legislativo n.354 del 1999, in forza del quale gli emanandi decreti delegati dovevano uniformarsi al principio direttivo (comma sesto, lettera “f”) di “dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso” ed al quale, del resto, hanno dichiarato di uniformarsi la stessa intestazione del decreto legislativo n.354/1999 (“Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni,

a norma dell'art.42, comma sesto, della legge 17 maggio 1999, n.144") ed, ancor più specificatamente, il titolo dell'art.9 rivolto ad attuare il "Completamento delle procedure di espropriazione in corso", costituenti la condizione e, nel contempo, il limite di applicabilità della proroga introdotta dalla disposizione richiamata da ultimo;

b) che ciò trova rispondenza nel successivo terzo comma del medesimo art.9, il quale attribuisce al Prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari la competenza ad adottare il decreto di espropriazione previa verifica (tra l'altro) dell'esistenza del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori delle procedure espropriative, nonché delle eventuali proroghe;

c) che quanto precede consente agevolmente di individuare le fattispecie in cui, difettando il presupposto della "procedura di espropriazione in corso" (la cui nozione è diversa da quella di "occupazione temporanea in corso"), non se ne può attuare "il completamento" e resta esclusa l'applicazione del secondo comma del citato art.9 del decreto legislativo n.354 del 1999 (per il quale *"In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n.865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219 e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree"*), venendo segnatamente in considerazione l'ipotesi, direttamente ricavabile dal sopra riportato terzo comma, in cui la finalità anzidetta è stata "già" conseguita per essere il procedimento ablatorio "già" completato (alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo n.354 del 1999) mediante adozione del decreto di esproprio, cui sono equiparabili le altre due vie di "completamento" della procedura costituite dalla stipulazione del contratto di cessione volontaria, nonché, appunto, dal verificarsi dell'occupazione appropriativa (identica, negli effetti, ai precedenti istituti e la cui sola deviazione dal modello procedimentale tipico è imputabile al comportamento dell'Amministrazione espropriante, la quale realizza l'opera pubblica pur senza essere munita di un titolo idoneo - decreto ablatorio, contratto di cessione - a consentire la radicale ed irreversibile trasformazione del fondo privato), posto che, in ciascuna delle tre ipotesi, la prevista proroga dell'occupazione, rivolta a consentirne l'acquisizione, verrebbe, invece, ad incidere sopra un bene già appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione e risulterebbe, perciò, priva sia dell'oggetto (immobile di proprietà privata) sul quale dovrebbe operare, sia dell'aspetto funzionale che, con essa, la norma intendeva perseguire, raggiungendo paradossalmente la finalità opposta di riaprire un'espropriazione già conclusa e completata.

Tutto ciò premesso e significato, altresì, come l'interpretazione qui condivisa vada di per sé esente, per manifesta infondatezza, dai dubbi di legittimità costituzionale pure sollevati dall'odierno ricorrente principale in relazione all'art.42, secondo e terzo comma, della Costituzione, al principio del legittimo affidamento ed allo stesso disposto dell'art.111, secondo comma, della Costituzione medesima (restando, comunque, salva, secondo quanto accennato, la conclusione in forza della quale l'art.9 del decreto legislativo n.354 del 1999 riguarda solo i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data della sua entrata in vigore, potendo valere a restituire legittimità ad

occupazioni divenute inefficaci od illegittime esclusivamente se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa, costituente la *ratio* dichiarata della norma, sia conseguibile in quanto, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia già perfezionato il fatto illecito acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo), si osserva, tuttavia, che l'odierno ricorrente principale, ai fini della "corretta interpretazione" da dare alla disposizione contenuta nel secondo comma del già citato art.9 del decreto legislativo n.354 del 1999, non ha specificatamente dedotto, in sede di merito, la realizzazione di quest'ultimo presupposto (secondo l'incensurato - di per sé - apprezzamento della Corte territoriale e secondo quanto, pure, sarebbe stato possibile, essendo il decreto legislativo n.354 del 1999 entrato in vigore prima della stessa instaurazione del giudizio di appello) e che lo stesso ricorrente, nel motivo di impugnazione in esame, a fronte peraltro della mancanza di un altrettanto specifico accertamento di detto Giudice in ordine al momento in cui si è verificata la fattispecie dell'occupazione appropriativa, non ha, del pari, specificatamente dedotto l'intervenuta realizzazione dell'irreversibile trasformazione dianzi menzionata, essendosi limitato a prospettare, come risulta dalla superiore illustrazione, che nel caso in esame:

a) l'occupazione autorizzata con ordinanza n.750 del 30.12.1986 del Presidente della Regione Campania "*risulta effettivamente realizzata in data 30.4.1987, ossia a distanza di quattro mesi dal titolo di autorizzazione*", laddove la disposizione contenuta nell'art.9, comma secondo, del decreto legislativo n.354 del 1999 "*si traduce nel prolungamento a sei mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo, dei termini per conseguire l'occupazione*

d'urgenza delle aree, e cioè nel differimento di quei termini di efficacia dei provvedimenti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non l'avessero già perduta. In aggiunta, quindi, amplia di due anni la durata massima dell'occupazione stessa, naturalmente ove legittimamente conseguita nei termini";

b) *"la fattispecie concreta è quella di un'occupazione d'urgenza illegittimamente conseguita in quanto il relativo termine massimo di un trimestre era scaduto: l'art.9, comma 2, del decreto legislativo n.354 del 1999 non si applica alla fattispecie de qua in quanto alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo il termine era già spirato".*

Poiché, dunque, sulla base delle censure dedotte dal ricorrente principale, appare palese come venga in rilievo (esclusivamente) il prolungamento a sei mesi del termine entro cui il decreto autorizzativo doveva essere eseguito, altrettanto palesemente risulta, in forza delle argomentazioni che precedono, come si sottragga di per sé alle censure anzidette l'apprezzamento della Corte territoriale là dove quest'ultima ha ritenuto:

a) che la norma di cui all'art.9, comma secondo, del decreto legislativo n.354 del 1999 *"incide direttamente sui termini di efficacia degli iniziali decreti di occupazione in via d'urgenza, ampliandoli sino a comprendere un periodo di due anni successivo alla sua entrata in vigore; dal che (dovendosi) ricavare che essa abbia inteso prescindere dal presupposto di un'occupazione ancora legittimamente in corso al momento della sua entrata in vigore ed abbia voluto operare retroattivamente, da un lato portando a sei mesi il termine per l'occupazione delle aree e, dall'altro, estendendo ab origine il termine di efficacia dei decreti di occupazione in via d'urgenza";*

b) che, in definitiva, *“per le occupazioni di urgenza preordinate all’esecuzione di opere rientranti nel programma straordinario di ricostruzione sopra richiamato (come quella in esame), il termine per le occupazioni delle aree (deve) essere inteso ab origine fissato in mesi sei e che il termine finale delle occupazioni d’urgenza (deve) essere inteso ab origine fissato al 31.10.2001 (termine questo che è stato poi prorogato al 31.10.2002 con decreto legge n.390 del 26.10.2001, convertito nella legge n.444 del 21.12.2001 e, ancora, al 31.12.2003, con il decreto legge n.236 del 25.10.2002”*, convertito nella legge n.284 del 27.12.2002, nonché, improrogabilmente, al 31.12.2004, per effetto dell’art.3 del decreto legge 24.12.2003, n.355, convertito nella legge 27.2.2004, n.47).

Con il secondo motivo di gravame, lamenta il ricorrente principale nullità della sentenza (impugnata) in relazione all’art.112 c.p.c., ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, deducendo:

- a) che alla determinazione di cassare la sentenza impugnata la Suprema Corte deve, comunque, pervenire alla stregua dello stesso canone interpretativo condiviso dal Giudice di merito, il quale ha omesso di considerare e, quindi, di motivare e, poi, di pronunciare sopra le occupazioni residuali che sono intervenute, diversamente da quelle iniziali, neppure entro il semestre dal provvedimento autorizzativo, bensì dopo la scadenza del semestre stesso, dunque esorbitando anche dal maggior limite temporale ritenuto retroattivamente applicabile sulla base dell’art.9, comma secondo, del decreto legislativo n.354 del 1999;
- b) che, come si dà puntualmente conto negli atti di causa (pag.2 della comparsa

di risposta con appello incidentale e, ivi, altri riferimenti) e come è, del resto, incontroverso fra le parti, a far data dal 22.9.1989, il Consorzio si era immesso nel possesso delle ulteriori superfici di cui le aree inizialmente occupate consistevano, fino dunque ad ottenerne l'intera disponibilità di modo che null'altro residuasse ai privati, onde il possesso veniva conseguito dal Consorzio occupante, il quale agiva sulla base dell'ordinanza del 30.12.1986, quasi alla scadenza del trentatreesimo mese dall'emanazione del relativo titolo, almeno per le superfici di mq.696 (particella 19669), di mq.1.187 (particella 11971) e di mq.847 (particella 1969);

c) che, pertanto, essendosi l'occupazione perfezionata in due riprese, non è consentita la reiezione della domanda risarcitoria avanzata dall'odierno ricorrente, poiché, già alla stregua del criterio ermeneutico accolto dalla Corte territoriale, la domanda stessa appare meritevole di accoglimento per la parte di occupazione di urgenza conseguita dopo (non soltanto sei, bensì) quasi trentatré mesi dall'ordinanza che l'autorizzava, laddove quanto precede, in assenza di qualsivoglia motivazione che concreta altresì vizio di omessa pronuncia, abilita la Suprema Corte al censimento di tutti gli atti processuali.

Il motivo è inammissibile.

Premesso come l'odierno ricorrente, secondo quanto risulta dall'illustrazione di cui sopra, abbia del tutto (e soltanto) genericamente fatto riferimento agli *“atti di causa (pag.2 della comparsa di risposta con appello incidentale e, ivi, altri riferimenti)”* e a quanto *“è - del resto - incontroverso fra le parti”*, si osserva che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia (la pur denunciata *“assenza di qualsivoglia motivazione”* risultando dedotta in termini tali da concretare, in realtà, *“vizio*

di omessa pronuncia”), è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, nonché, dall’altro lato, che simili domande o eccezioni, a pena di inammissibilità, dietro l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale d’udienza nei quali le une o le altre erano state avanzate, siano state altresì riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso medesimo, così da consentire al Giudice di legittimità di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, nonché, in secondo luogo, la decisività, atteso che, pur configurando la violazione dell’art.112 c.p.c. un *error in procedendo*, rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il poterdovere della stessa Corte di esaminare direttamente gli atti di causa non significa, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, che quest’ultima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli nei termini meglio sopra precisati (Cass. Sezioni Unite 28 luglio 2005, n. 15781; Cass. 17 gennaio 2007, n.978).

Con il terzo motivo di gravame, lamenta il ricorrente principale nullità della sentenza (impugnata) in relazione all’art.112 c.p.c., ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, deducendo:

a) che un’ulteriore omissione di motivazione e di pronuncia, con quel che segue in termini di validità della statuizione finale, si registra avendo riguardo alla mancata conversione, possibile anche d’ufficio, dell’appello incidentale proposto dal Di Gabriele nei confronti della sentenza nel giudizio di opposizione alla stima ai sensi dell’art.19 della legge n.865 del 1971, quale

rimedio applicabile *ratione temporis* e deferito alla competenza proprio della Corte territoriale partenopea;

b) che, se fosse vero quanto ritenuto dalla Corte di merito sulla capacità di sanatoria retroattiva dell'art.9, comma secondo, del decreto legislativo n.354 del 1999, il discorso della giurisprudenza corrente non potrebbe essere più riproposto ed occorrerebbe tornare all'indirizzo che, anteriormente alla teoria della c.d. accessione invertita, assicurava la convertibilità doverosa ed automatica dell'azione risarcitoria in opposizione alla stima, tanto più quando l'azione inizialmente proposta penda di fronte all'organo giudiziario - Corte d'appello - competente per l'opposizione alla stima;

c) che, in altri termini, potendo ancora intervenire utilmente, secondo l'assunto recepito nell'impugnata sentenza, il decreto di esproprio, non è necessario che il privato modifichi sostanzialmente la sua iniziativa processuale, non essendovi, cioè, ragioni per negare che, all'interno dello stesso giudizio, l'odierno ricorrente consegua quell'utilità materiale che elementari principi di economia dei giudizi e di salvezza degli effetti della domanda originaria postulano come essenziali;

d) che la mancata conversione officiosa della domanda risarcitoria in opposizione alla stima costituisce motivo ulteriore di cassazione dell'impugnata sentenza.

Il motivo è infondato.

La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, come ontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art.42 della Costituzione e trova causa nella

tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata su un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione, onde, in considerazione della diversità di *petitum* e di *causa petendi* tra le domande anzidette, ovvero della loro "infungibilità", non merita accoglimento il motivo di ricorso per cassazione attraverso il quale il ricorrente (come nella specie) si dolga che il giudice di appello non abbia d'ufficio "convertito" la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in domanda di opposizione alla stima (Cass. 5 maggio 1998, n.4485; Cass. 28 agosto 1999, n.9055; Cass. 30 agosto 2001, n.11344).

Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, deducendo:

- a) che la sentenza impugnata deve essere cassata in punto di riparto delle spese dei due gradi del giudizio di merito;
- b) che la decisione di primo grado ne aveva fatto accollo ai convenuti soccombenti;
- c) che la Corte territoriale, pur riconoscendo che, al momento della proposizione della domanda, questa non avrebbe potuto che essere accolta, ha ritenuto che la compensazione vada estesa a entrambi i gradi del giudizio, onde la compensazione delle spese di primo grado, il cui accollo ai convenuti era da mantenere fermo anche *ex post*, non risulta ossequiosa del canone di causalità che presiede alla distribuzione del carico economico del processo;

d) che, in definitiva, è da censurare il malgoverno del potere di compensazione che, immotivatamente, priva il ricorrente del titolo per la *soluti retentio* delle spese liquidate per il primo grado di giudizio;

e) che rimane impregiudicata, in ogni caso, la domanda di cassazione della sentenza anche in punto di compensazione delle spese del grado di appello in dipendenza della fondatezza dei precedenti motivi di ricorso.

Il motivo in parte non è fondato ed in parte non è ammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto di “*compensare interamente fra gli attori e i convenuti, oltre che tra gli stessi convenuti, le spese dei due gradi del giudizio*”, riconoscendo la sussistenza di “*giusti motivi*”, segnatamente apprezzati nella “*rilevanza che, ai fini della decisione della controversia, hanno assunto i richiamati provvedimenti legislativi adottati in corso di causa*”.

Orbene, per quanto attiene alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, si osserva:

a) per un verso, che, in materia di spese processuali, la violazione di legge da inosservanza del precetto contenuto nell’art.91 c.p.c. (il quale fa obbligo al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento totale di dette spese, salve le ipotesi di compensazione, totale o parziale, delle stesse, come consentito dal successivo art.92 c.p.c.) si configura, dando così ingresso al relativo sindacato rimesso alla Suprema Corte in sede di legittimità, esclusivamente là dove il medesimo giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata “*totalmente*” vittoriosa (Cass. 17 novembre 2006, n.24495; Cass. 4 giugno 2007, n.12963; Cass. 2 luglio 2007, n.14964), il criterio della soccombenza, del resto, non potendo essere

frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma dovendo essere riferito unitariamente e globalmente all'esito finale della lite, senza che rilevi il fatto che, in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 11 gennaio 2008, n.406), onde, nella specie, la statuizione di compensazione in esame, peraltro intervenuta al termine del giudizio di appello in cui, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierno ricorrente principale è stata "rigettata", non può, di per sé, soggiacere a censura per violazione di legge, palesando, così, l'infondatezza di una simile censura;

b) per altro verso, che, con riferimento al testo dell'art.92 c.p.c. nella versione anteriore alla sostituzione del secondo comma ad opera dell'art.2, comma primo, lettera "a", della legge 28 dicembre 2005, n.263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall'art.39-*quater* del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n.51, del termine inizialmente fissato al 1°.1.2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1°.3.2006), la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e la relativa statuizione, in questi termini, si sottrae al sindacato anzidetto della Corte di cassazione, vuoi nell'ipotesi di soccombenza reciproca vuoi nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 1° marzo 2007, n.4854; Cass. n.406/2008, cit.), come nel caso in esame, là dove, peraltro, tali motivi risultano specificatamente indicati.

Circa, poi, la compensazione delle spese del grado di appello, parimenti disposta dalla Corte territoriale, appare evidente come l'infondatezza dei primi tre motivi del ricorso principale, in difetto di ulteriori censure, travolga "la

domanda di cassazione” dell’impugnata sentenza avanzata anche su questo punto dall’odierno ricorrente.

Il medesimo ricorso principale, pertanto, deve essere (complessivamente) rigettato.

Per quel che attiene, poi, al ricorso incidentale condizionato, spiegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora ANAS s.p.a. - Ente nazionale per le strade, *“in subordine e per l’ipotesi in cui (questa) Corte (avesse ritenuto) di accogliere il ricorso principale”*, giova premettere come la stessa ricorrente incidentale abbia espressamente dato atto che la relativa censura, afferente l’erroneità della decisione di primo grado là dove era stata ritenuta corresponsabile dell’illecito, unitamente al Consorzio, anche la Presidenza del Consiglio, *“costituiva il motivo n.2) dell’appello proposto da (quest’ultima) e che tale motivo non è stato esaminato dalla Corte d’Appello, in quanto ritenuto assorbito dall’accoglimento di altro motivo d’appello”*.

Occorre, quindi, nella specie, fare applicazione del principio secondo cui presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l’ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell’impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l’ammissibilità, che deve essere accertata dalla Corte di Cassazione indipendentemente dalla proposizione di un’eccezione ad hoc, onde il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, non già assorbito, là dove con il medesimo la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una

statuizione della sentenza di merito, bensì abbiano ad oggetto questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio (Cass. 18 ottobre 2006, n.22346; Cass.28 febbraio 2007, n.4787).

Deve, in conclusione, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale.

La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il combinato disposto degli artt.385, primo comma, c.p.c. (applicato, quanto ai rapporti tra i ricorrenti principali "sostanziali" Giuseppe Narrante, Angela Chianese e Clelia Di Gabriele da un lato e la controricorrente e ricorrente incidentale dall'altro lato, secondo un criterio di preponderanza della soccombenza degli uni rispetto a quella dell'altra) e 97, primo comma, ultima parte, c.p.c., liquidandosi dette spese, relativamente al Consorzio, in complessivi euro 7.100,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre le spese generali (nella misura percentuale del 12,50% sull'importo degli onorari medesimi) e gli accessori (I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge, da distrarsi a vantaggio del difensore Avv. Pasquale Iannuccilli il quale ne ha fatto istanza dichiarandosi antistatario, nonché, relativamente all'altra controricorrente, in euro 7.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

P. Q. M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale e condanna in solido i ricorrenti principali al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, quanto al Consorzio Generale Ricostruzione - CO.GE.RI., in complessivi euro

7.100,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge, da distrarsi a vantaggio del difensore antistatario Avv. Pasquale Iannuccilli, nonché, quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora ANAS s.p.a. - Ente nazionale per le strade, in euro 7.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.

IL PRESIDENTE

Roby mi/

L'ESTENSORE

Gab Giulioni

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. F. Iannuccilli)

[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 1 SET. 2008

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. F. Iannuccilli)

[Handwritten signature]